

# **COMUNE DI TARSIA**

# (Provincia di Cosenza)

Piazza San Francesco - 87040 Tarsia (CS) - Tel 0981 952015 - Fax 0981 952693 - E-mail certificata protocollo.tarsia@asmepec.it Codice Fiscale 88001270789 - Partita Iva 01515200788

REGISTRO DI SETTORE		
N. DEL		
49	14/11/2022	

REGISTRO GENERALE		
N. DEL		
484	15/11/2022	

# SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI DETERMINAZIONE

☑ DI IMPEGNO SPESA		☐ DI LIQUIDA	AZIONE SPESA		
☐ DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA		☐ SENZA RI	CHIESTA DI PARERE FINANZIARIO		
OGGETTO:		_	DEL FONDO RISORSE IONI LOCALI 21 MAGG	DECENTRATE PER L'ANNO IO 2018).	
			1	NON OBBLIGATORIO	
CODICE C.U.	P.	·		PER LA PRESENTE PROCEDURA	
	<b>'</b>				
CODICE C.I.G. NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTE PROCE		PER LA PRESENTE PROCEDURA			
		☐ DA RICHIEDERE SUCCESSIVAMENTE AL PRESENTE ATTO			
PARERI RICH	IIESTI	UF	FICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO	
ANEIGINIOTHEOTI			⊠ SI □ NO	☐ SI ⊠ NO	

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il provvedimento del Sindaco N° 17 del 14/11/2019 con il quale si conferiva al sottoscritto, l'incarico di Responsabile dell'Area finanziaria – Tributi.

- Visti :
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022 di approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2023;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabilità dei Servizi e settori comunali;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**VISTA** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in

- quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che, pertanto, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

RICHIAMATO il disposto dell'art.33 comma 2 del D.L.34/2019 che così recita:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Questa disposizione legislativa che si applica al solo personale dei Comuni e delle Regioni, implica delle riflessioni circa

gli elementi da considerare per il nuovo calcolo del salario accessorio, che si riportano di seguito:

- Il punto di riferimento resta sempre l'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, tale indicazione è fondamentale per comprendere che tutto ciò che è stato evidenziato e commentato siano ad oggi sulla disposizione legislativa resta ancora valido, con la conseguenza che anche le nuove disposizioni sulla costituzione del fondo del decreto crescita ne dovranno tenere conto;
- Il nuovo limite della crescita del salario accessorio, non sarà più, quindi, il riferimento all'importo del fondo dell'anno 2016, ma il valore pro-capite ottenuto dal rapporto tra il

fondo dell'anno 2018 ed il personale presente al 31 dicembre 2018 che non potrà essere superato a partire dall'anno 2019. Questo nuovo valore dovrà, pertanto, essere preso a riferimento senza possibilità di superarlo, in altri termini ciò che non potrà essere superato non è il valore del fondo ma il salario accessorio pro-capite, tanto che un incremento del personale, rispetto agli anni precedenti, comporterà un correlato incremento del fondo pari al numero di persone in più rispetto all'importo medio pro-capite certificato nell'anno 2018, in modo speculare, in presenza di una diminuzione del personale rispetto a quello dell'anno 2018 comporterà una correlata diminuzione del fondo. L'importo del fondo così calcolato, che non potrà mai superare il valore pro-capite del 2018, ben potrà essere superiore o inferiore alla consistenza del fondo dell'anno 2016;

- Nel calcolo del personale dovrà essere incluso anche quello a tempo determinato solo se successivamente stabilizzato;
- **Per quanto riguarda il personale part-time**, nel calcolo del personale presente si deve riconvertire le unità part-time in equivalenti unità a tempo pieno (es. part-time di 18 ore corrisponde a 0,5 unità a tempo pieno) e rapportarle, altresì, ai mesi effettivamente lavorati nell'anno solare;.
- Al fine, poi, di rendere omogenei i valori del fondo negli anni anche il calcolo del fondo procapite non dovrà tenere conto delle risorse variabili escluse, ossia quelle risorse che le disposizioni legislative, la Corte dei conti o il MEF (da ultimo nota prot. 257831/2018) hanno dichiarato di non dover includere nei limiti di crescita di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Queste risorse possono essere così sintetizzate:
- risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente (si tratta delle risorse fisse);
- le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- i compensi professionali dei legali interni in presenza di sentenze favorevoli derivanti da condanna alle spese della controparte (restano, invece, soggette ai limiti le spese compensate);
- i compensi Istat riferiti al censimento della popolazione residente;
- le sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi per le attività non ordinariamente rese e i fondi di derivazione comunitaria;
- i piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (articolo 16, commi 4 e 5, del d.lgs. 98/2011);
- i proventi del codice della strada limitatamente alla quota «eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento nel Fondo delle risorse decentrate e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro» (Corte dei conti Autonomie delibera n. 5/2019);
- prestazioni del personale di polizia locale con oneri conto terzi (articolo 22, comma 3 bis, del d.l. 50/2017);
- l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 800, della legge 205/2017);
- gli incentivi tributari (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).
- gli incentivi per specifiche disposizioni di legge → incentivi funzioni tecniche (ART. 113 DELD.LGS. 50/2016) (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018);

ACQUISITE le indicazioni operative, contenute nella nota prot. 17987/2020 dell'RGS, alla quale integralmente si rinvia, sulle modalità di calcolo del tetto del fondo del salario accessorio con specifico riferimento alla facoltà di innalzamento del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 quale conseguenza del disposto dell'art.33 comma 2 del D.L.34/2019 e del ricorso alla media pro-capite 2018 la quale ultima riguarda, in via cumulativa, sia le risorse del

fondo destinate alla produttività del personale che quelle, del bilancio, che vanno a remunerare le posizioni organizzative;

**PRESO ATTO** che, in coerenza con le dette indicazioni della RGS, in caso di riduzione del personale, la norma salvaguarda il valore del tetto 2016 quindi non dev'essere effettuato nessun decremento. Qualora invece il personale si riduca nel 2022 ma senza essere inferiore al 2018 si effettuerà lo stesso calcolo adeguando il limite e rivedendolo in diminuzione<sup>1</sup>;

**PRESO ATTO** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018 nonché la legge 11 febbraio 2019, n. 12 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, hanno definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

**RICORDATO** che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 86.344,03 (fondo € 57.458,52 + oneri per P.O. € 23.108,41+ indennità di risultato stanziata € 5.777,10) e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 1.749,36), e detratte le decurtazioni consolidate di cui ai citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, pari a 3.851,67, ammontava ad € 80.743,00.

**VISTI** gli allegati modelli che riassumono dettagliatamente l'entità del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 calcolato in applicazione del combinato disposto:

- degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- dell'art.33 comma 2 del D.L.34/2019;
- della nota prot. 17987/2020 dell'RGS;

**RILEVATO**, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

**CONSIDERATO** che gli stanziamenti sul bilancio 2022-2024, per come approvato, sono avvenuti in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale a sua volta in linea con i criteri soglia di cui al il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

#### **DATO ATTO** che:

- nel corso dell'anno è intervenute una cessazione parziale di personale che hanno permesso l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità e della parte variabile sempre per RIA, (art.67 comma 3 lett.d);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo eccezion fatta per gli incrementi di cui all'art.67 comma 2 lettere a) e b) del ccnl 21.05.2018;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2022:
  - sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell' art.67, comma 3, lett.c) del CCNL 21.5.2018 [art. 15, c. 1, lett. k)], relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);
  - sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>II DPCM 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019, ribadisce che: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

- non è stata prevista l'integrazione dell'1,2% (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)-
- sono state considerate le nuove Posizioni organizzative con l'indennità di risultato che anno ridotto il Fondo salario accessorio

**RILEVATO** che, benché l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempli la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, tale valore non è quantificato in quanto non risultano economie per l'anno 2020;

A tal proposito relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

questa clausola contrattuale consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Pertanto, nell'ambito di applicazione del citato art.68, comma 1, rientrano gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario.

Spetta al singolo Ente, nella sua autonomia gestionale, verificare, sulla base delle previsioni del contratto integrativo già stipulato e con riferimento alle risorse dei vari istituti disciplinati, se effettivamente sussistano le condizioni per la concreta attuazione della disciplina dell'art.68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018.

Si coglie l'occasione anche per ricordare che:

- per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili;
- l'incremento consentito dall'art.68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, ha natura di incremento "una tantum", consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse stabili disponibili non sono state utilizzate, e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

**DATO** ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 82.065,32 oltre al Fondo per le posizioni organizzative pari ad € 43.558,49, come da prospetto "Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018.", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**PRESO ATTO** dei retro-riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del tuel;

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO.

#### **DETERMINA**

- 1. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (Allegato. A);
- 2. di dare atto che lo stesso è stato predisposto e calcolato nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla vigente normativa e, nello specifico:
- artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- art.33 comma 2 del D.L.34/2019;
- nota prot. 17987/2020 dell'RGS;
- 3. di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2022 (Allegato A) rispetta, inoltre, le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
- 4. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali e di verifiche sugli incentivi tecnici maturati, incentivi tributi ed incentivi ISTAT da corrispondere;
- 5. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022/2024 relativi alla spesa del personale sul capitolo 1131.1 e 1131.7 ,1131.8 relativi ad oneri ed irap;
- 6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante eventuale costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto della valutazione dei tempi di esigibilità e dell'eventuale attivazione del FPV.
- 7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267/2000.

IL REPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI Dott. Manlio NARDI

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA

AI SENSI DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IMPEGNO N.	
ACCERTAMENTO N.	
	<u>PARERE</u>
XFAVOREVOLE	:
NON FAVOREV	DLE PER LE SOTTO SPECIFICATE MOTIVAZIONI:
Tarsia, 14/11/2022 (esec	utività dell'atto)
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
	Dott. Manlio NARDI

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COD. ATTO	
N. REG. ALBO	

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 15/11/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, 15/11/2022 (efficacia dell'atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Dott. Manlio NARDI

Allegato A	
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2022 DEL COMUNE DI TARSIA	
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato	€ 49.757,20
all'anno 2017.	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota	€ -
relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo	
annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al	€ 1.081,60
31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	6 5 2 4 7 0
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per	€ 531,70
il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	6024.44
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse	€ 921,44
dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo	
le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	
<u> </u>	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3	€-
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse	€-
al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi	€-
di decentramento e delega di funzioni.	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni,	€-
quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte	€-
salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli	
accordi di miglior favore.	
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello	€-
straordinario.	€-
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti	€-
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	
<b>Eventuale taglio del fondo storicizzato</b> - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010	€ 3.405,22
Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non	
può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del	
personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già	
ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
<b>Eventuali riduzioni del fondo</b> per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione	€-
o trasferimento di personale	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità,	€ -
compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	
SOMMA RISORSE STABILI	€ 48.886,72
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti	€-
dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi	
dell'utenza già esistenti).	
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del	€ -
21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57	
della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero	
evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del	
D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	6 700 00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse	€ 708,08
dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	
	£
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per	€-
notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€-
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€-
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€-
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 708,08
CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€ 47.981,50
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.	-€ 11.292,55
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€-
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti, ISTAT e censimento.	€ 37.263,07
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€-
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€-
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ 6.000,00
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	€-
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ - 500,00
DI 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga	€-
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 43.763,07
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 82.065,32
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 16.570,82
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	€ 6.571,44
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento	€-
indennità personale educativo asili nido.	
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non	€-
titolare di posizione organizzativa.	6 22 442 26
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ 23.142,26
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.	€-
	1

Aut. 60 a. 2 lett. b) CCNII 21 OF 2019 Promi collegati alla manfarmanna individuale a muserati	€-	
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale e progetti.		
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione	€-	
oraria.		
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie B, C e D	€-	
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie C e D	€-	
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.	€ - 500,00	
Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€-	
Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.	€-	
Art. 68 c. 2 lette g) - ART. 18 c. 1 lett. h) CCNL 21.05.2018 Incentivi spese del giudizio e Art. 43, L. 449/1997 compensi censimento e ISTAT	€ -	
Art. 68 c. 2 lette f) e Art. 56-quinquies CCNL del 21.05.2018 - Indennità di servizio esterno	€-	
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ 6.000,00	
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 6.500,00	
Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)	0,00%	
Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. b)	0,00%	
RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 82.065,32	
TOTALE UTILIZZO	€ 29.642,26	
DISPONIBILITA'	€ 52.423,06	
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI	
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€-	
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 43.558,89	
Quota a carico del bilancio delle progressioni economiche orizzontali	€ 835,25	
Quota a carico del bilancio dell'indennità di comparto	€ 624,60	

Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessor	io rispetto l'anno 2016
fondo salario accessorio anno corrente	€ 47.981,50
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 43.558,89
salario accessorio segretario generale anno corrente	€-
fondo dirigenza anno corrente	€-
fondo straordinario anno corrente	€-
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€-
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 91.540,39
fondo salario accessorio anno 2016	€ 57.139,43
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 23.108,41
salario accessorio segretario generale anno 2016	€-
fondo dirigenza anno 2016	€-
fondo straordinario anno 2016	€-

limite salario accessorio anno 2016	€ 80.247,84	
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€-	

Calcolo del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018		
fondo salario accessorio anno 2018	€ 49.757,20	
fondo posizioni organizzative anno 2018	€ 28.885,51	
fondo dirigenza anno 2018	€-	
ammontare salario accessorio anno 2018	€ 78.642,71	
personale in servizio al 31.12.2018	13,00	
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ 6.049,44	
fondo salario accessorio anno corrente	€ 47.981,50	
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 43.558,89	
fondo dirigenza anno corrente	€-	
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 91.540,39	
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	11,00	
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	€ 8.321,85	
differenza valore unitario medio	€-	
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	€-	
incremento realizzabile per l'anno corrente	€-	
eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 80.247,84	

Eventuale possibilità di aumento o decurtazione sul fondo corrente	-€ 11 292 55